



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

- 1. Corte di giustizia UE, sez. V, 27 novembre 2019, sul limite del 30% dell'importo subappaltabile e sul divieto che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.**

### **Corte costituzionale**

- 2. Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, sulla non punibilità per istigazione od aiuto al suicidio di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili.**

### **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

- 3. Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2019, n. 30803, sull'eccesso di potere giurisdizionale relativamente al diritto di accesso ai *curricula* e all'elenco dei titoli di servizio e degli incarichi svolti dei candidati di una procedura selettiva non concorsuale.**

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali**

- 4. Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2019, n. 7858, sul fermo amministrativo dei**

crediti vantati dal privato nei confronti dell'Amministrazione;

5. [Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7809](#), solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo alle norme sui requisiti per l'accesso alla carriera direttiva nelle scuole;
6. [T.a.r. per il Molise, sez. I, 18 novembre 2019, n. 402](#), sul piano faunistico venatorio territoriale;
7. [T.a.r. per la Lombardia, Milano, sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421](#), sui gravi illeciti professionali in sede di gara pubblica.

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE, decidendo su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, affronta la questione relativa al limite del 30% dell'importo subappaltabile e sul divieto che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, sentenza 27 novembre 2019, C – 402/18 – Tedeschi Srl e Consorzio Stabile Istant Service contro C.M. Service Srl e Università degli Studi di Roma La Sapienza.](#)

La Corte di giustizia ha precisato che:

*“La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che:*

– *essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita al 30% la quota parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi;*

– *essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.”*

**Nello stesso senso, Corte di giustizia UE, 26 settembre 2019, Vitali, C 63/18, oggetto della News a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione n. 105 del 14 ottobre 2019.**

## Corte costituzionale

**(2)**

**La Corte si pronuncia sulla non punibilità per istigazione od aiuto al suicidio di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili.**

**[Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2019, n. 242 – Pres. Lattanzi, Red. Modugno.](#)**

La Corte:

*“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con*

*modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.”*

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(3)**

**Le Sezioni unite, decidendo un ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4838/2017, si pronunciano sull'eccesso di potere giurisdizionale relativamente al diritto di accesso ai *curricula* e all'elenco dei titoli di servizio e degli incarichi svolti dei candidati di una procedura selettiva non concorsuale.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30803 – Pres. Curzio, Est. Garri.](#)**

*Le Sezioni unite hanno ribadito che: “l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Questo si verifica nel caso in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al*

*contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (difetto assoluto) ovvero quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (difetto relativo). Rimangono invece fuori dal perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione tutte le situazioni in cui si prospetti una violazione nell'interpretazione di norme di legge, o una falsa applicazione delle stesse, posta in essere dal Consiglio di Stato all'interno dell'area riservata alla sua giurisdizione. In questo caso il vizio, attenendo all'esercizio del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un. 05/10/2015 n. 19786 ed ivi le richiamate n. 2403 del 2014, n. 7929 del 2013 e n. 8882 del 2005). La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione che giustifichi il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost.. L'interpretazione delle norme di diritto costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica semmai nella diversa ipotesi in cui il giudice speciale affermi che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 19/12/2018 n. 32773); nella specie, con un unico motivo di ricorso, la ricorrente ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, con la quale le era stato negato il rivendicato accesso alla documentazione amministrativa, ravvisando un eccesso di potere giurisdizionale sotto forma di rifiuto di giurisdizione.*

**Nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2019, n. 30804.**

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la**

## Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

Le seguenti massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(4)

La II sezione si pronuncia sul fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell'Amministrazione.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 18 novembre 2019, n. 7858 – Pres. Taormina, Est. Frigida.](#)

Il provvedimento che dispone, ex art. 69, r.d. n. 2440 del 1923, il fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell'Amministrazione - stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria e atteso che suo presupposto normativo è non già la provata esistenza del credito, bensì la mera ragione di credito - può essere adottato anche se, nei confronti del privato medesimo, sia stata unicamente esercitata l'azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio per reati commessi contro l'Amministrazione e che abbiano cagionato un danno patrimoniale alla stessa.

Ha chiarito la Sezione che non può considerarsi illegittimo un fermo amministrativo soltanto in quanto emesso dopo una richiesta di rinvio a giudizio e senza un vaglio dell'azione penale da parte di un'autorità giudicante.

**(5)**

**La VI sezione rimette al vaglio della Consulta le norme sui requisiti per l'accesso alla carriera direttiva nelle scuole.**

**[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2019, n. 7809 – Pres. Santoro, Est. Ponte.](#)**

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui, all'art. 1, comma 605, prevede la possibilità che al concorso per direttori dei servizi amministrativi e generali delle scuole (DSGA), partecipino gli assistenti privi della laurea che abbiano comunque maturato tre anni di servizio, nelle suddette mansioni direttive, alla data di entrata in vigore della legge stessa e non alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.

**Si segnala che l'ordinanza è stata oggetto della News a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione n. 126 del 25 novembre 2019.**

**(6)**

**Il T.a.r. per il Molise si pronuncia sul piano faunistico venatorio territoriale.**

[T.a.r. per il Molise, sezione I, sentenza 18 novembre 2019, n. 402 – Pres. Silvestri, Est. Giancaspro.](#)

Trattandosi di una norma sul procedimento volta a tutelare interessi essenzialmente dominicali, il disposto di cui all'art. 10, comma 5, l.reg. Molise n. 19 del 1993 esula dalla materia di competenza esclusiva prevista dall'art. 117, comma 2 lett. s), Cost., e comunque deve essere letto congiuntamente alle prescrizioni degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990 e dell'artt. 11 del T.U. Espropriazioni, che consentono la pubblicazione, quale forma di comunicazione alternativa alla notificazione individuale, in riferimento ad ipotesi in cui risulta eccessivamente impegnativo e complesso provvedere alla notificazione individuale, la qualcosa non è specificamente oggetto di contestazione con il ricorso.

Il T.a.r. ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale che, in materia di Piano faunistico venatorio territoriale, consente all'amministrazione procedente di optare per la pubblicazione della deliberazione che individua il perimetro delle zone da vincolare in alternativa alla sua notificazione individuale, innovando la disciplina contenuta nell'art. 10, comma 13, della l.157/1992 che prevede un duplice adempimento procedimentale (pubblicazione e notificazione).

Il T.a.r. ha osservato che se pure è vero che la caccia costituisce "materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost." e che è "necessario, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi" (Corte Cost. n. 139 del 2017), è però parimenti vero che, nel concreto caso di specie, non vengono in rilievo norme poste a presidio



di interessi propriamente ambientali, dal momento che il legislatore regionale ha introdotto prescrizioni di tipo essenzialmente procedimentale, volte a regolare le modalità di apposizione dei vincoli sui suoli, nell'interesse esclusivo dei privati proprietari incisi dalle scelte di piano.

(7)

**Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, si pronuncia sui gravi illeciti professionali in sede di gara pubblica.**

[T.a.r. per la Lombardia, Milano, sezione I, sentenza 15 novembre 2019, n. 2421 – Pres. Giordano, Est. Vampa.](#)

In sede di gara pubblica, ai provvedimenti interdittivi amministrativi, salvo che essi rechino una maggiore durata della inibizione a contrarre, può riconoscersi valenza ostativa per un periodo in ogni caso non superiore a tre anni, “decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo”.

L'art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, delimita e circoscrive l'efficacia temporale della valenza ostativa delle sentenze di condanna e degli atti di “accertamento definitivo”; si è in presenza, in questi casi, del fenomeno, ben noto alla teoria generale, della cd. digressione dell'atto in fatto: la sentenza o il provvedimento amministrativo di accertamento della violazione sono presi in considerazione da altra norma, e ad altri fini, per inferirne un giudizio normativo di “incapacità” o di “inaffidabilità” per un determinato periodo temporale. Di talchè, ai provvedimenti interdittivi amministrativi, salvo che essi rechino una maggiore durata della inibizione a contrarre, può riconoscersi valenza ostativa per un periodo in ogni caso

non superiore a tre anni, “decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo”. In questo caso la potenziale rilevanza di tali provvedimenti, ai fini dell’esercizio della discrezionale *potestas* di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, è effettuata in via generale ed astratta dalla norma ed è, pertanto, pienamente percepibile e conoscibile dall’operatore professionale; di qui la esigibilità del relativo obbligo dichiarativo.

Al di fuori delle dette circostanze – tipizzate dalla legge in quanto irrimediabilmente ostative, ovvero potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione discrezionale circa la esistenza di gravi illeciti professionali - la chiara delimitazione delle ulteriori informazioni necessarie alla formulazione del giudizio di piena “affidabilità” ed “integrità” del partecipante non può che essere effettuata dalla medesima stazione appaltante con la legge di gara, in guisa:

- da preventivamente apprestare, secondo la qualificata diligenza esigibile anche dalla Amministrazione ed in ossequio al principio di autoresponsabilità, i “mezzi adeguati” per acquisire un compiuto patrimonio informativo;
- poter consapevolmente ed effettivamente assolvere all’onere, in capo ad essa Amministrazione gravante, di dimostrare la esistenza di quelle gravi violazioni professionali, idonee ad incrinare il giudizio di affidabilità ed integrità della impresa;
- consentire a tutti i concorrenti di percepire, *ex ante* e secondo la professionale diligenza da loro esigibile, la effettiva portata degli obblighi di informazione “ulteriori” di cui la stazione appaltante abbisogna (ulteriori rispetto a quelli *naturaliter* discendenti dalle prescrizioni di legge ed afferenti alle circostanze che *ex se* valgono ad integrare i motivi di esclusione tipizzati all’art. 80 del d.lgs. 50/16).

Le informazioni da fornire alla stazione appaltante – ed i correlati obblighi gravanti in capo ai concorrenti- sono quelle che, anche solo in linea di

principio, l'Amministrazione dovrebbe ottenere per poter esplicitare appieno, *plena cognitio*, la propria *potestas* di conduzione della gara e di aggiudicazione della pubblica commessa all'offerente "migliore", anche perchè pienamente affidabile sotto il profilo della onorabilità e professionalità. In questa ottica l'art. 80, comma 5, lett. f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 munisce di espressa *sanctio iuris*, il generale obbligo di *clare loqui* – a sua volta espressione dei canoni fondamentali di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare i rapporti tra le parti, sin dal momento del loro primo "contatto" - allo scopo di rendere effettivo il flusso di informazioni che deve pervenire alla stazione appaltante ad opera dei partecipanti, sancendo l'autonoma rilevanza escludente della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.